



Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72 del Reg. Data 08-09-2020

Oggetto: Aggiornamento del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022.

L'anno duemilaventis , il giorno otto del mese di settembre alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta municipale si è riunita con la presenza dei signori:

PINZI SILVIA	SINDACO	P
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE	VICE SINDACO	P
BORRI MICHELE	ASSESSORE	P

Assegnati numero 3 In carica numero 3 Presenti numero 3
Assenti numero 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario comunale signor APPIGNANESI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor PINZI SILVIA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Viste in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica

sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto *“i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”*.

Considerato inoltre che:

- per effetto dell'art. 5, in sede di prima applicazione per l'anno 2020, il DPCM limita il potenziale importo incrementale di spesa di personale in misura pari alla percentuale indicata nella tabella 2, calcolata sul consuntivo 2018;
- a tale valore si aggiungono, sempre nel rispetto del tetto dato dal primo *“valore soglia”*, le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020;

Vista la deliberazione n. 55/2020/PAR del 25/6/2020 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, secondo la quale per *“ultimo rendiconto della gestione approvato”* debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale per l'esercizio 2020. Quindi, nell'ipotesi in cui l'Ente al momento dell'adozione della deliberazione relativa all'assunzione del personale abbia già approvato il rendiconto 2019, quest'ultimo rappresenta il documento contabile cui attingere il dato del rapporto – non incrementabile – fra entrate correnti e spesa del personale. Nella diversa ipotesi in cui, anche in considerazione dello slittamento al 30 giugno 2020, ad opera del DI. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, del termine per l'approvazione da parte dei Comuni del rendiconto di gestione dell'anno 2019, l'Ente non abbia ancora approvato il rendiconto 2019 al momento dell'adozione della procedura di reclutamento, *“ultimo rendiconto della gestione approvato”* cui fare riferimento per il calcolo della spesa sarebbe il rendiconto relativo al 2018. Desumere il dato relativo alla spesa del personale da *“ultimo rendiconto della gestione approvato”* – coincidente nella specie con il rendiconto approvato nel corso del medesimo esercizio in cui è adottata la procedura di assunzione di personale – è in linea con la finalità, propria della nuova normativa, di introdurre un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale nell'ottica di una programmazione maggiormente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile anche nel corso del medesimo esercizio in cui l'Ente procede all'assunzione.

Visto il Piano Triennale Fabbisogni di personale (PTFP per il triennio 2020-2022 approvato con atto di Giunta Comunale n. 24 del 25/2/2020;

Richiamato per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato il disposto di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 (modificato dalla legge di

conversione 30 luglio 2010, n. 122 e successivamente dall'art. 4, comma 102, della Legge 183/2011 e dal D.L.90 del 24/6/2014 convertito in legge 114 del 11/8/2014), secondo il quale anche gli enti locali:

- a decorrere dal 01/01/2012 "possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009",
- le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Dato atto che il tetto di spesa relativo alle assunzioni a tempo determinato, riferito al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009, è pari ad €. 41.231,38;

Visto, per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato per effetto del sisma 2016:

- l'art. 50 bis del D.L. 189 del 17/10/2016 così come convertito in legge 15/12/2016 n. 229 ha dettato disposizioni in materia di personale dei Comuni colpiti dagli eventi sismici;
- la spesa per tali assunzioni viene rimborsata dalla Regione e non grava sui limiti del tempo determinato;

Ritenuto pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022, secondo il seguente programma di assunzioni:

- Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Collaboratore professionale, autista scuolabus, conduttore macchine operatrici complesse, Cat. B.3, al fine di far fronte alle nuove e maggiori necessità dovute all'emergenza sanitaria in atto. Il periodo massimo di utilizzo del suddetto personale nel triennio sarà determinato sulla base delle risorse appositamente destinate nel bilancio di previsione 2020-2023.

Al fine dell'assunzione si provvederà ad utilizzare la graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore professionale – conduttore macchine operatrici complesse, autista scuolabus, netturbino – categoria B3 – posizione economica B3 - presso l'Area Tecnica, approvata con determina dell'Area Tecnica del Comune di Cessapalombo n. 30 del 25/5/2019, per la quale il suddetto Ente ha autorizzato l'utilizzo con nota prot. n. 4370 del 27/8/2020;

Rilevato che ai sensi di tale normativa gli enti locali sotto i mille abitanti sono tenuti a rispettare una duplice condizione per procedere ad una nuova assunzione: la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'anno precedente a quella in cui si intende procedere al turn over e il rispetto del tetto di spesa complessivo sostenuta per il personale nell'anno 2008;

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;

Dato atto che:

- il testo vigente dell'art. 1, c. 562, L. n. 296/2006 considera l'anno 2008 quale riferimento temporale da assumere per il calcolo del tetto di spesa;
- la norma in oggetto pone due tipologie di limiti alle spese di personale degli enti non soggetti a patto nel 2015:
 - a) un limite di spesa che non può superare il corrispondente ammontare delle spese di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali;
 - b) un limite numerico per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, che possono essere disposte nel limite delle cessazioni intervenute nell'anno precedente;

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Visti i prospetti:

- A: Dotazione organica aggiornata con le modifiche apportate con il presente atto, situazione personale cessato e assunzioni programmate;
- B. Prospetto di calcolo del limite di spesa del personale 2008;
- C: Verifica della coerenza delle spese di personale per l'anno 2020 con il limite di spesa dell'anno 2008;
- D: Calcolo del parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL. n. 34/2019 e dal DPCM del 17/3/2020;

Dato atto che la spesa del personale per l'anno 2020 è coerente con il limite di spesa dell'anno 2008;

Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- è stato adottato il piano triennale delle azioni positive;
- l'ente non era soggetto al Patto di Stabilità interno per l'anno 2015 ed ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2016, 2017 e 2018;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- l'ente è rispettoso degli obblighi sanciti dall'articolo 9 comma 1 quinquies del dl 113/2016.

Dato atto che la dotazione di personale in essere nell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
Considerato che la dotazione organica allegata alla presente deliberazione si muove in coerenza con le linee guida sui fabbisogni di personale (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018) in termini di rispetto dei vincoli finanziari (punto 2.2 delle linee di indirizzo);

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di modificare, per le motivazioni in premessa indicate, il piano triennale del fabbisogno di personale a tempo indeterminato anni 2019-2021, limitatamente alla spesa derivante dall'aumento della spesa derivante da:

- Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Collaboratore professionale, autista scuolabus, conduttore macchine operatrici complesse, Cat. B.3, al fine di far fronte alle nuove e maggiori necessità dovute all'emergenza sanitaria in atto. Il periodo massimo di utilizzo del suddetto personale nel triennio sarà determinato sulla base delle risorse appositamente destinate nel bilancio di previsione 2020-2023;

Al fine dell'assunzione si provvederà ad utilizzare la graduatoria del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore professionale – conduttore macchine operatrici complesse, autista scuolabus, netturbino – categoria B3 – posizione economica B3 - presso l'Area Tecnica", approvata con determina dell'Area Tecnica del Comune di Cessapalombo n. 30 del 25/5/2019, per la quale il suddetto Ente ha autorizzato l'utilizzo con nota prot. n. 4370 del 27/8/2020;

2) Di provvedere conseguentemente ad approvare le seguenti prospetti aggiornati con le suddette modifiche:

- A: Dotazione organica aggiornata con le modifiche apportate con il presente atto, situazione personale cessato e assunzioni programmate;

- B. Prospetto di calcolo del limite di spesa del personale 2008;

- C: Verifica della coerenza delle spese di personale per l'anno 2020 con il limite di spesa dell'anno 2008;

- D: Calcolo del parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL. n. 34/2019 e dal DPCM del 17/3/2020;

- 3) Di autorizzare per il triennio 2020/2022 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 4) Di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- 5) Di trasmettere ai sensi dell'art. 6-ter c. 5 del D. Lgs. 165/2001 il piano triennale 2020/2022 al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 30 giorni dalla sua adozione a mezzo del sistema SICO;
- 7) Di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente atto, mediante trasmissione in elenco, ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267;
- 6) Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito per l'avvio delle procedure di reclutamento previste nel presente atto.

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 08-09-20 ATTO N. 72

OGGETTO PROPOSTA:

Aggiornamento del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022.

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **Girolami Luigino**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **Girolami Luigino**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

SINDACO
F.to PINZI SILVIA

Copia conforme all'originale, in carta libera, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale li 06-10-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:

dal 06-10-20 al 21-10-20,
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgvo 18/08/200 n. 267, senza reclami.

E' stata comunicata, con lettera n. 5288, in data 06-10-20
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgvo
18/08/2000 n. 267.

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

il giorno 08-09-20:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Municipale li 08-09-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA
